

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La “scissione mediante scorporo”: prime riflessioni sul nuovo istituto

di **Fabio Landuzzi**



Il nuovo [articolo 2506.1 cod. civ.](#), in recepimento della Direttiva UE 2019/2121, introduce nell'ordinamento italiano una nuova operazione societaria straordinaria: la “**scissione mediante scorporo**”.

Si tratta di **una particolare forma di scissione parziale** dalla quale si differenzia per il fatto principale che le **partecipazioni nella/e società beneficiaria/e** vengono **assegnate alla stessa società scissa** e non ai soci della medesima, come avviene nello schema tipico della scissione; proprio per questa ragione, presupponendo perciò la **continuità della società scissa**, la scissione mediante scorporo **non può atteggiarsi a scissione “totale”**, dovendo avere per oggetto solo una parte del patrimonio della scissa.

Altra conseguenza connessa alla particolarità dello schema che caratterizza questa operazione è che quale effetto della sua realizzazione non si dovrebbe determinare **alcuna variazione nel patrimonio netto della scissa**, in quanto gli elementi “di primo grado” oggetto di scorporo vengono sostituiti dal **bene di “secondo grado”** rappresentato dalla **partecipazione al capitale della/e beneficiaria/e**.

Perciò, coerentemente al **principio generale di neutralità** a cui si informa, anche sotto il profilo della sua rappresentazione contabile, l'operazione di scissione, in linea di principio dalla sua esecuzione la società scissa non può subire **alcun depauperamento del patrimonio netto**; anzi, qualora si avesse il caso in cui oggetto dello scorporo fosse un compendio che ha un **valore netto contabile negativo**, ma che ha un **valore reale positivo**, dall'operazione in questione la **società scissa** riceverà un **incremento del proprio patrimonio** per via dell'emersione, in sede di iscrizione della partecipazione nella/e beneficiaria/e, e del corrispondente effetto sul patrimonio netto, dei sottostanti **maggiori valori correnti** rispetto a quelli contabili.

Infine, avendo come beneficiarie dello scorporo esclusivamente **società di nuova costituzione**, all'operazione **non sarà associato un concambio**, con la conseguenza che essa potrà beneficiare di tutte le **semplificazioni nell'iter societario** di attuazione che sono previste nell'ordinamento per le usuali operazioni di scissione.

In concreto, l'operazione qui in commento presenta perciò dei **tratti molto simili** a quelli del **conferimento** che si realizza mediante l'apporto in natura al capitale di una società.

Tuttavia, una **prima rilevante differenza** con il conferimento si ha proprio con riguardo alla **natura delle due operazioni**: da una parte la **scissione** che, secondo il più recente orientamento dei giudici di Cassazione ha **natura prettamente successoria** (secondo l'orientamento precedentemente preminente, la natura dell'operazione era invece eminentemente **riorganizzativa ed evolutiva**), dall'altra parte il **conferimento** che è **operazione realizzativa**, sebbene manchi il pagamento di un prezzo di denaro a fronte del trasferimento dei beni oggetto di apporto.

Ulteriore elemento distintivo risiede nel fatto che il **conferimento** può essere eseguito anche a favore di **società già esistenti** e quindi essere accompagnato dall'esigenza di **determinare un concambio**, circostanza che, invece, come abbiamo visto, **viene meno nel caso della scissione mediante scorporo** stante il fatto che la beneficiaria/e deve/devono essere di nuova costituzione.

Ne discende un terzo rilevante elemento distintivo fra le due operazioni qui poste a confronto: mentre **nel conferimento**, soprattutto quando realizzativo e non meramente trasformativo, **possono emergere i valori correnti** degli elementi trasferiti con un impatto diretto sulla rappresentazione contabile dell'operazione per ambo le parti coinvolte nella sua esecuzione, nel **caso della scissione** – ad esclusione del solo caso particolare di cui abbiamo sopra accennato, del patrimonio netto contabile negativo – l'operazione **non fa emergere plusvalori latenti**, e nelle scritture contabili della società scissa si rileva **solo una sostituzione** degli elementi oggetto di scorporo (beni di primo grado) con la partecipazione nella/e beneficiaria/e (**bene di secondo grado**) in continuità di valori.

Infine, una considerazione che introduce molte riflessioni e **analisi in ambito fiscale** che hanno formato oggetto anche di un primo documento di approfondimento pubblicato da **Assonime (circolare n. 14/2023)**: sia il conferimento che la scissione mediante scorporo possono avere per oggetto **singoli beni o compendi aziendali**, con la differenza che quando oggetto del **conferimento** è un **singolo bene**, dal punto di vista delle imposte sul reddito **l'operazione è necessariamente realizzativa** determinando l'emersione del plusvalore latente imponibile, mentre nel caso in cui il trasferimento del singolo bene avvenga **attraverso la scissione mediante scorporo**, l'impianto generale della disciplina della scissione dovrebbe deporre per la **neutralità contabile e fiscale dell'operazione**, senza emersione di materia imponibile.

Si tratta di **uno dei molti temi** che sono motivo di discussione in merito alla **definizione del regime fiscale** applicabile alla scissione mediante scorporo, su cui ci sarà modo e interesse per

ritornare nel prosieguo.